



IL DIRETTORE DELLA S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Ghilotti Damiano

Per delega del Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi Dott. Giuseppe Micale, nominato con D.G.R. della Lombardia n. XII/1636 del 21 dicembre 2023

ha assunto la seguente

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 805 DEL 14/05/2025**

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO DI DURATA QUADRIENNALE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE AI FINI DEL TIROCINIO FORMATIVO PER IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE.



OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO DI DURATA QUADRIENNALE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE AI FINI DEL TIROCINIO FORMATIVO PER IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE.

IL DIRETTORE DELLA S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

richiamate le seguenti deliberazioni:

- n. 182 del 07.03.2019 "Approvazione del regolamento dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per la delega di funzioni di gestione";
- n. 65 del 31.01.2025 "Assegnazione dei budget per l'anno 2025 a seguito dell'adozione del BPE 2025";

richiamato altresì l'atto di delega prot. n. 0029281 del 04.04.2025 con il quale il Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi ha attribuito determinate funzioni e compiti, comprese decisioni che impegnano l'Azienda verso l'esterno, al Direttore della Struttura che adotta la presente determinazione;

richiamata la deliberazione n. 19 del 17.1.2025 con la quale è stato approvato il piano programmatico aziendale 2025 per il rinnovo di convenzioni e/o accordi nelle materie delegate al Direttore della S.C. Affari Generali e Legali e in cui si precisa che eventuali atti di approvazione di nuove convenzioni non rientranti nel piano programmatico aziendale 2025, ma riguardanti le materie delegate al Direttore della S.C. Affari Generali e Legali, saranno approvati con proprio provvedimento "determina";

richiamata la determinazione del Direttore della S.C. Risorse Umane n. 736 del 3.6.2021 con la quale si autorizzava la stipula della convenzione con l'Università degli Studi di Milano per lo svolgimento di tirocini a favore degli iscritti al corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche presso le strutture aziendali, sino al 9.6.2024;

vista la PEC del 20.12.2024, prot. n. 149218, acquisita agli atti in data 24.12.2024, prot. n. 99239, con la quale l'Università degli Studi di Milano richiedeva il rinnovo della convenzione per permettere lo svolgimento di tirocini, presso le strutture aziendali, da parte di studenti iscritti al corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche e contestualmente trasmetteva lo schema del testo convenzionale;



dato atto che la succitata Università garantisce nella convenzione che durante i tirocini gli allievi godranno di idonea copertura assicurativa contro il rischio infortuni e responsabilità civile verso terzi, riservandosi di determinare successivamente, nel dettaglio, i singoli tirocini;

ricordato che rientra tra le finalità e gli interessi dell'Azienda avvalersi delle opportunità di ricerca e studio, correlate alla presenza di tirocinanti che frequentano corsi di riqualificazione o specialistici;

viste le e-mail del 27.3.2025, 30.3.2025 e dell'8.4.2025, agli atti di questo ufficio, con le quali il Coordinatore Area Sviluppo e Ricerca della S.C. Direzione Assistenziale delle Professioni Sanitarie e Sociali – DAPSS, il Direttore della S.C. Direzione Assistenziale delle Professioni Sanitarie e Sociali – DAPSS e la Direzione Medica Varese hanno espresso rispettivamente pareri favorevoli in merito;

vista altresì la PEC del 26.3.2025, prot. n. 38710, acquisita agli atti in pari data, prot. n. 26395, con cui Il Preside della Scuola di Medicina dell'Università degli Studi dell'Insubria ha espresso parere favorevole alla stipula della succitata convenzione;

vista la PEC dell'8.4.2025, prot. n. 30298, l'ASST dei Sette Laghi ha trasmesso il testo convenzionale apportando alcune modifiche;

preso atto che con e-mail del 22.4.2025, acquisita agli atti in pari data, prot. n. 34098, l'Università degli Studi di Milano ha restituito il testo convenzionale accettando, tra l'altro, le modifiche proposte;

stabilito che lo svolgimento del tirocinio non determinerà alcun onere a carico di questa ASST, in quanto il rapporto studente/Azienda non configura alcuna possibile pretesa di retribuzione né di assunzione futura;

precisato che il tirocinio dovrà svolgersi nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento per l'effettuazione di tirocini, stages e frequenze nelle strutture aziendali e nel Regolamento di sicurezza per gli studenti attualmente vigenti, approvati rispettivamente con delibera n. 748/2007 e n. 666/2008;

ritenuto conseguentemente di approvare la stipula della convenzione in oggetto, il cui testo allegato al presente provvedimento (allegato 1) costituisce parte integrante e sostanziale, con validità dalla data di ultima sottoscrizione e per la durata di 4 (quattro) anni;

dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del citato Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell'atto di delega sopra richiamato;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare e stipulare la convenzione allegata al presente provvedimento (allegato n. 1), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento di tirocini presso le strutture



aziendali da parte di studenti dell'Università degli Studi di Milano, iscritti al corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche, con validità dalla data di ultima sottoscrizione e per la durata di 4 (quattro) anni;

2. di dare atto che lo svolgimento del tirocinio non determinerà alcun onere a carico di questa ASST, in quanto il rapporto studente/Azienda non configura alcuna possibile pretesa di retribuzione né di assunzione futura;
3. di precisare che i tirocini dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento per l'effettuazione di tirocini, stages e frequenze nelle strutture aziendali e nel Regolamento di sicurezza per gli studenti attualmente vigenti, approvati rispettivamente con delibera n. 748/2007 e n. 666/2008;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici;
5. di evidenziare che l'individuazione dei soggetti che, a qualsiasi titolo, agiscono per l'ASST dei Sette Laghi quali autorizzati al trattamento dei dati personali di cui alla presente convenzione, è effettuata dal Direttore della S.C. Direzione Assistenziale delle Professioni Sanitarie e Sociali – DAPSS, in qualità di Responsabile Interno del Trattamento dei dati personali, in conformità all'assetto organizzativo e regolamentare che presiede la disciplina del trattamento dei dati personali nell'ambito dell'ASST dei Sette Laghi (sistema privacy). In tale ruolo il Direttore della Struttura vigila sul rispetto e sull'osservanza delle disposizioni emanate dall'ASST compresa la tenuta del registro dei trattamenti. I soggetti autorizzati come individuati dall'ASST sono a loro volta tenuti alla riservatezza sui dati dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione in relazione all'attività di cui alla presente convenzione, in osservanza ai principi e precetti del "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" GDPR 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.;
6. di trasmettere il presente provvedimento per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza alle seguenti Strutture: Direzione Sanitaria, Direzione Medica Varese, Direzione Assistenziale delle Professioni Sanitarie e Sociali – DAPSS, Gestione e Sviluppo Risorse Umane;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE AI FINI
DEL TIROCINIO FORMATIVO PER IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE

TRA

Università degli Studi di Milano, in persona della Rettrice, Prof.ssa Marina
Marzia Brambilla, nata a *omissis* il *omissis*, domiciliata per la carica in Via Festa
del Perdono, 7, Milano (di seguito indicata Università)

E

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi con sede legale in
Viale Luigi Borri n. 57 a Varese, C.F./P.IVA n. 03510050127, rappresentata per
la firma del presente atto dal Direttore della S.C. Affari Generali e Legali,
Dott. Damiano Ghilotti, a ciò delegato dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe
Micale, con nota prot. n. 0029281 del 4.4.2025 (di seguito indicato "Ente
Convenzionato);

VISTO

il D.M. 8 gennaio 2009 con il quale sono state determinate le classi delle lauree
magistrali delle professioni sanitarie ai sensi dell'art. 4 del D.M. 22.10.2004 n.
270;

VISTI

- il vigente Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Scienze
delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche e in particolare gli artt. 2, 6,
9 e 11;

VISTE

le deliberazioni adottate dai seguenti organi dell'Università:

- Collegio Didattico Interdipartimentale del Corso di Laurea Magistrale in

Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche (CLM), il 29.04.2024;

- Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, il 06.05.2024;

- Senato Accademico, il 11.06.2024;

PRESO ATTO

che i corsi di laurea magistrali delle professioni sanitarie si propongono la finalità di fornire una preparazione che consenta ai laureati di conseguire gli obiettivi formativi specifici richiamati dal suddetto Regolamento Didattico e, in particolare, quelli riportati per estratto nell'Allegato "A", che costituisce parte integrante della presente convenzione;

TENUTO CONTO

che ai sensi dei Regolamenti Didattici dei corsi di laurea magistrali delle professioni sanitarie, per il conseguimento del titolo di studio è previsto lo svolgimento obbligatorio di attività di tirocinio;

CONSIDERATO

- che l'espletamento delle attività di tirocinio formativo si svolge in strutture convenzionate;

- che la normativa vigente autorizza gli Atenei a stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini dello svolgimento del tirocinio formativo degli studenti iscritti ai corsi di studio;

- che l'Ente Convenzionato è stato individuato dal Collegio Didattico Interdipartimentale del Corso di Laurea Magistrale, previa valutazione dell'adeguatezza didattica, quale struttura idonea presso cui svolgere il progetto di tirocinio;

Si conviene e si stipula la seguente convenzione.

Art. 1

Finalità

L'Ente Convenzionato consente l'effettuazione del tirocinio formativo degli studenti del Corso di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie di cui in premessa, nel numero e nei periodi concordati con il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale secondo quanto disposto dal successivo art. 4.

A tal riguardo l'Ente Convenzionato pone a disposizione dell'Università per il CLM in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche la Direzione Aziendale delle Professioni Sanitarie e Sociosanitarie - DAPSS nonché tutte le S.C. compatibili con le attività di tirocinio.

Le Parti si riservano, nel corso della vigenza del presente accordo, di estendere gli effetti della presente convenzione a ulteriori strutture dell'Ente convenzionato per il medesimo Corso di Laurea e/o a nuovi Corsi di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie in ragione di sopravvenute esigenze formative a seguito delle valutazioni assunte dai Collegi Didattici Interdipartimentali, mediante scambio di note.

L'Ente Convenzionato garantisce per tale attività la collaborazione di personale esperto al quale sono attribuite le funzioni di Tutor dal Collegio Didattico Interdipartimentale del Corso di Laurea Magistrale.

Art. 2

Attività formativa

L'attività di tirocinio, caratterizzata da un impegno in attività pratiche inerenti agli obiettivi propri del Corso di studio, si esplica in un Progetto di tirocinio.

L'articolazione e l'organizzazione dell'attività di tirocinio sono demandate al Responsabile del Progetto di tirocinio o altra figura di coordinamento delle

attività professionalizzanti di tirocinio indicata nel Regolamento Didattico del CLM. Tale figura predispone annualmente un piano dettagliato comprendente i progetti di tirocinio da sottoporre all'approvazione del Collegio Didattico Interdipartimentale.

Il tirocinio formativo per gli studenti si svolge sotto la responsabilità e la supervisione di un Tutor, nominato dal Collegio Didattico Interdipartimentale, secondo le modalità e le condizioni previste dal Regolamento Didattico del CLM.

L'attività svolta dagli studenti rientra nelle attività di tirocinio curriculare e quindi non è soggetta alle comunicazioni obbligatorie.

Le Parti danno atto che a norma di legge l'attività di tirocinio formativo non determinerà in nessun caso l'insorgere di un rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra lo studente e l'Ente Convenzionato ove si espleta il tirocinio.

Art. 3

Tutor

Il Tutor può essere scelto e individuato tra i Professori e Ricercatori afferenti ai Dipartimenti dell'Ateneo, tra professionisti sanitari in possesso di titolo di studio magistrale di norma riconducibile alla stessa Classe di appartenenza, o tra il personale anche non universitario con adeguato titolo di studio, qualificazione professionale e riconosciuta esperienza per l'Ufficio ricoperto e tra soggetti ritenuti adeguatamente formati a ricoprire il ruolo per competenza, esperienza e qualificazione professionale.

Il Tutor, fatta salva la possibilità di modifica in corso di convenzione, provvede a programmare e a monitorare l'attività di tirocinio degli studenti.

Il Tutor attesta, inoltre, la frequenza dello studente su apposito “*modulo firme presenze tirocinio/libretto di tirocinio*” predisposto per il Corso di Laurea Magistrale dal Collegio Didattico Interdipartimentale. Al termine di tale periodo, il Tutor esprime un giudizio sul lavoro di tirocinio svolto dagli studenti.

Art. 4

Studenti tirocinanti

Ogni anno l'Università, per il tramite del Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale del Corso di Laurea Magistrale, preso atto del parere favorevole del Collegio Didattico Interdipartimentale, concorda con la Direzione dell'Ente, il numero e i nominativi degli studenti che frequenteranno la struttura convenzionata, il periodo di frequenza, il tipo di attività di tirocinio in cui dovranno essere impegnati.

Art. 5

Nomina dei professori a contratto e dei tutori

Le Parti convengono che all'inizio di ogni Anno Accademico, nel rispetto della normativa vigente nonché dei regolamenti universitari, l'Università su proposta del Collegio Didattico Interdipartimentale del CLM, d'intesa con l'Ente Convenzionato, potrà attribuire a personale esperto, operante presso la struttura convenzionata appartenente alla rete formativa, la responsabilità di attività didattiche comprese nell'ambito dell'Ordinamento Didattico del CLM: in tal caso, al richiamato personale esperto verrà conferito l'incarico di professore a contratto. Con le medesime modalità l'Università potrà attribuire le funzioni di tutore.

A tale riguardo l'Ente Convenzionato autorizza sin d'ora i propri dipendenti che ne siano eventualmente interessati e risultino in possesso di idonea qualificazione professionale a partecipare all'attività didattica del CLM.

La nomina dei professori a contratto e dei tutori non comporta alcun onere per l'Università.

L'attività didattica svolta dal personale dell'Ente è riconosciuta ai fini del curriculum professionale dello stesso.

Art. 6

Oneri

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università in conseguenza dell'utilizzo ai fini formativi di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Ente Convenzionato.

Art. 7

Copertura assicurativa

Gli studenti nell'espletamento dell'attività di tirocinio sono coperti da parte dell'Università da assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, in termini analoghi a quanto previsto dal DPR n. 1124 del 30.6.1965 e smi.

L'Università provvede a fornire, altresì, agli stessi studenti la copertura assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, persone e/o cose.

Lo studente, in caso di infortunio, fermo restando la segnalazione al Tutor dell'Ente Convenzionato e/o al Responsabile del progetto di tirocinio o altra figura di coordinamento delle attività professionalizzanti di tirocinio indicata nel regolamento didattico del CLM, è tenuto a denunciare il sinistro alla Direzione Trattamenti Economici e Lavoro Autonomo dell'Università

(infortuni@unimi.it) secondo le procedure pubblicate sul sito web dell'Ateneo

all'indirizzo: https://work.unimi.it/servizi/luoghi_sicurezza/26528.htm

Nei casi di responsabilità civile la struttura universitaria di riferimento è la

Direzione Servizi Patrimoniali, Immobiliari e Assicurativi - Settore Contratti

Immobiliari e Assicurativi.

Sono riportati nel Progetto formativo del singolo studente gli estremi delle

seguenti coperture assicurative garantite dall'Università:

a) UnipolSAI S.p.A. polizza n. 78/188575113, valida fino al 30.9.2027 per

l'assicurazione contro gli infortuni;

b) UnipolSAI Assicurazioni S.p.A. polizza n. 65/203752854, validità fino al

31.12.2027 per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 8

Obblighi del tirocinante

Le Parti concordano che durante il tirocinio lo studente è obbligato a:

- seguire le indicazioni del Tutor e svolgere i compiti secondo le sue direttive;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi dell'Ente Convenzionato e su ogni altra informazione cui venga a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio;
- rispettare i regolamenti aziendali e le regole di comportamento, ivi comprese le norme in materia di igiene e sicurezza.

Art. 9

Prevenzione e sicurezza

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n.

81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come “lavoratore”, le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

a) “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/08, così come definito dall’Accordo di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21 dicembre 2011:

“formazione generale”: erogazione a carico dell’Università;

“formazione specifica”: erogazione a carico dell’Ente Convenzionato;

b) “Sorveglianza sanitaria” ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista, a carico dell’Ente Convenzionato;

c) “Informazione ai lavoratori” ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. n. 81/08, a carico dell’Ente Convenzionato;

L’inizio del tirocinio potrà avvenire solo a seguito del nulla osta rilasciato dal medico competente dell’Ente Convenzionato.

Art. 10

Servizi accessori

L’Ente Convenzionato garantisce allo studente in attività formativa presso le proprie strutture i servizi riconosciuti al personale dipendente in particolare, ove presente e possibile, la fornitura dei camici, l’accesso alla mensa alle migliori condizioni e il parcheggio.

Art. 11

Riservatezza

Le Parti si impegnano a mantenere riservate le informazioni, i dati, il know-

how, le notizie che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione della presente Convenzione, a eccezione di quelle informazioni, dati, know-how e notizie per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e di quelle per le quali la parte da cui tali informazioni, dati, know-how, notizie provengono, abbia dato il proprio consenso scritto.

Le Parti si impegnano a non fare oggetto di utilizzazione dei dati sopra specificati, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e di custodirli e conservarli adottando misure di sicurezza idonee ad impedirne l'accesso non autorizzato da parte di terzi.

La presente clausola di riservatezza è a tempo indeterminato, anche dopo la cessazione del rapporto convenzionale.

Art. 12

Trattamento Dati

Le Parti, in qualità di Contitolari del trattamento per i dati personali degli studenti ai fini dell'esecuzione delle esigenze didattico-formative di cui alla presente Convenzione, si impegnano a trattare i suddetti dati personali in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, e dal Regolamento U.E. n. 679/2016.

I dati oggetto di contitolarità trattati con modalità prevalentemente informatiche, sono, quindi, tutti i dati personali necessari allo svolgimento delle attività di tirocinio formativo da parte degli studenti del CLM in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche ivi compresi i dati identificativi degli Interessati, le informazioni inerenti le attività pratiche svolte dagli studenti nell'ambito del proprio progetto di tirocinio, i giudizi

espressi dai professori/tutor in merito a tale tirocinio e, se necessario, dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi, ecc.

Nell'ambito della contitolarità, ciascuna Parte si impegna a raccogliere e a trattare i dati degli studenti ai fini dell'esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico in base alla convenzione e alla relativa normativa applicabile ed è responsabile solo per tale specifico trattamento; la condivisione di tali dati tra le Parti è limitata a quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione della convenzione, adottando misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati trasmessi.

Per tutti quanti gli altri trattamenti quali il trattamento dei dati relativi ai professori/tutor e soprattutto il trattamento dei dati dei pazienti, le Parti sono autonomi titolari del trattamento ed entrambi assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla legge.

In particolare, l'Ente Convenzionato è da considerarsi Titolare del trattamento dei dati dei tirocinanti trattati nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria e ai fini assicurativi di polizza infortuni svolta nei loro confronti (gestione e conservazione della cartella sanitaria), ai sensi dell'art. 8 della presente convenzione.

L'Ente Convenzionato si impegna a nominare gli studenti che svolgono le attività di tirocinio presso la propria sede "Persone autorizzate al trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E.. Gli studenti potranno accedere solo ai dati personali di pazienti e, in generale, di terzi che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività poste ad oggetto del proprio tirocinio formativo, con obbligo di riservatezza sui processi

produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

I dati saranno trattati secondo le istruzioni fornite dai titolari per quanto di loro competenza, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione dei dati, anche particolari ex art. 9 del Regolamento UE, come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

L'Università rinvia alle informazioni in materia, elaborate dalla stessa e consultabili sul sito internet istituzionale alla pagina web <https://www.unimi.it/it/ateneo/normative/privacy> nella sezione "Le informative sulla privacy e la gestione dei dati": "Informativa per Enti in convenzione per attività di tirocinio" per l'Ente Convenzionato, e "Informativa per studenti, laureati, partecipanti ai test di ammissione, studenti in mobilità internazionale" per gli studenti. L'Ente Convenzionato, da parte sua, rinvia alle informazioni in materia elaborate dallo stesso e rese disponibili agli interessati sul proprio sito all'indirizzo asstsettelaghi.it/web/guest/privacy1 ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento U.E. n. 679/2016 (di seguito, quando richiamate congiuntamente alla informative rese dall'Università, "Informative").

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente convenzione.

Le Parti si impegnano a gestire tempestivamente le eventuali richieste degli interessati secondo le proprie procedure interne, restando inteso che, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento UE nei confronti di ciascun titolare, inoltrando la richiesta all'una o all'altra Parte, in qualità di titolari del trattamento, e/o ai rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati che sono stati nominati e che sono contattabili ai recapiti indicati nelle rispettive Informative.

Le Parti si impegnano a collaborare tra di loro, raccogliendo tutte le informazioni necessarie e inserendole in un formato intellegibile, al fine di garantire l'evasione delle richieste degli Interessati entro il termine di legge, sull'intesa che tale adempimento sarà evaso dalla Parte che ha ricevuto tale istanza o dal suo Responsabile della Protezione dei Dati. Le Parti si impegnano altresì a gestire eventuali *data breach* secondo i protocolli attuati nelle rispettive istituzioni. In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra tempestivamente e senza ritardo ogni eventuale violazione.

Resta in ogni caso inteso che la eventuale responsabilità tra i Titolari è da intendersi ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell'evento dannoso.

Le Parti si impegnano a mettere a disposizione degli interessati il contenuto essenziale dell'accordo di contitolarità contenuto nella presente clausola, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 2, del Regolamento U.E. n. 679/2016.

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola del presente Accordo/Convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con

la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.

Art. 13

Anticorruzione

Le Parti si impegnano all'osservanza delle rispettive "Sezioni Rischi corruttivi e trasparenza" contenute nei Piani Integrati di Attività e Organizzazione, ai sensi della legge n. 113/2021 pubblicati sui siti internet degli Enti, per quanto a ciascuna parte applicabili nell'esecuzione della presente convenzione.

Si impegnano altresì al rispetto dei Codici Etici e/o di Comportamento pubblicati sui siti internet degli Enti, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziale di conflitto di interesse.

Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Le Parti prendono atto della rilevanza dei contenuti degli atti richiamati nei commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

Art. 14

Durata

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, per la durata di quattro anni (4 anni), fatta salva la necessità di garantire la conclusione dell'attività di tirocinio in corso.

Art. 15

Recesso

Le Parti, fermo restando la conclusione dell'anno accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della naturale scadenza comunicando a mezzo PEC o raccomandata RR da inviare almeno tre mesi prima della fine dell'anno accademico.

Art. 16

Modifiche

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 17

Imposte

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo a cura e a spese dell'Ente Convenzionato, salvo che lo stesso goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente. L'imposta è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014).

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Articolo 18

Normativa e Foro

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si rinvia alla normativa, anche regolamentare, vigente.

Per qualsiasi vertenza che dovesse nascere dall'esecuzione della presente

convenzione è competente a decidere il Foro di Varese.

Milano, lì

Per l'Università degli Studi di Milano

Per l'ASST Sette Laghi

La Rettrice

per delega di firma del Direttore Generale

Prof.ssa Marina Marzia Brambilla

Il Direttore S.C. Affari Generali e Legali

Dott. Damiano Ghilotti

Allegati:

Allegato "A": Obiettivi Formativi del CLM in Scienze delle Professioni Sanitarie
Tecniche Diagnostiche

ALLEGATO "A"

**OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLE
PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI MILANO**

Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche
Diagnostiche ha lo scopo di fornire una formazione che consente al laureato di:

- Ricepire i fondamenti delle conoscenze precliniche e cliniche utili alla
formazione del personale sanitario coinvolto nell'attività della diagnostica:
strumentale e non;
- Adottare, all'interno di strutture sanitarie, le conoscenze di base delle
scienze biomediche pertinenti alla specifica figura professionale, opportune
per assumere decisioni relative all'organizzazione e gestione dei servizi sanitari
erogati da personale con funzioni sanitarie tecniche dell'area medica;
- Comprendere i modi di agire del personale sanitario nella sua dimensione
globale: etica sociale e morale;
- Preparare alla progettazione e realizzazione di sistemi per la elaborazione dei
dati scientifici, nonché alla loro gestione e utilizzazione nei vari contesti
applicativi;
- Servirsi, per l'organizzazione dei servizi sanitari e per la gestione delle risorse
umane e tecnologiche disponibili, delle competenze di economia sanitaria e di
organizzazione aziendale necessarie, valutando anche il rapporto
costi/benefici;



Determinazione Dirigenziale n. **805** del **14/05/2025**

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO DI DURATA QUADRIENNALE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE AI FINI DEL TIROCINIO FORMATIVO PER IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 14/05/2025 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Fre` Fulvio - Responsabile del procedimento S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Ghilotti Damiano - Direttore S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Fre` Fulvio